

Diritto pubblico

6/03

Art.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nel 1764 ci fu la dichiarazione d'indipendenza americana.

Il principio di uguaglianza in senso forma (o senso scritto) e sostanziale (realizzazione del principio).

I comma (senso formale):

il cittadino è un essere umano con coscienza sociale facente parte della società civile (cittadini del mondo).

Tutti i cittadini hanno pari dignità (etica, educazione, rispetto) sociale (condizioni di lavoro, nel 1948 parliamo ancora di classe sociale in scala gerarchica).

“La legge è uguale per tutti”

Nel diritto amministrativo esiste il vizio di disparità di trattamento e ne è alla base;

- Senza distinzioni di sesso, fattispecie aperta, esiste “identità di genere”
- Di razza
- Di lingua, significa non partecipare alla vita
- Di religione, limite di buoncostume e di cose penali
- Di opinioni politiche, destra e sinistra non esistono più; esistono centri di potere
- Di condizioni personali e sociali.

È una dichiarazione di principi, l'attualizzazione tocca a noi. (ciascuno di noi è lo stato):

Il Comma:

Si ispira al “Capitale di Marx”,

Rimuovere gli ostacoli è un compito che spetta allo Stato, di ordine economico (aspetto predominante) e sociale (riferimento alla società del 1948); scuola/università aperte.

Che limitano la libertà (condizione fortemente dell’aspetto economico) e l’eguaglianza dei cittadini.

Impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

L’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del paese; derivazione marxista del lavoro e della posizione dei lavoratori.

Art.4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società`.

Riconosce, non garantisce l’occupazione.

Promuove le condizioni; le leggi dovrebbero essere tutte atte a garantire il lavoro: assolutamente impossibile sapere cosa farà bene al paese per poter favorire l’economica.

Art.5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Le caratteristiche dello Stato italiano;

- Indivisibilità della Repubblica
- Stato Unitario composito a base Regionale
- Riforma 2001

Ci troviamo in un federalismo fiscale cooperativo (le regioni ricche colmano le lacune di quelle più povere) vs competitivo (le regioni sono tutte ricche).

- Presenza del fondo perequativo; senza vincoli di destinazioni che consente al governo di richiamare (congiunzione astrale, se non sei dello stesso schieramento politico del governo non prendi soldi) i bilanci delle regioni.
- Decentramento amministrativo, con una legge costituzionale si può annuale.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La religione cattolica è l'unica ad avere una sede e uno stato. È una monarchia assoluta, il Papa è Dio in terra con tutti i poteri annessi e esercita il potere attraverso i cardinali.

I patti lateranensi valgono quanto la costituzione;

- Convenzione finanziaria (stessa moneta)
- Trattati internazionali
- Il concordato (conseguenze degli atti).

Se si volessero modificare basta una legge ordinaria se c'è accordo tra Stato e Chiesa, se l'accordo non c'è serve una legge costituzionale.

I primi patti furono fatti da Mussolini nel 1929, poi da Craxi nel 1983.